



## COMUNICATO STAMPA

### NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 17 novembre 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo U.S. TRECASAGNI** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, (avverso la ripetizione della gara ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 2 Troina/Trecastagni del 21.9.2003 – Delibera conseguito in campo nella gara a fianco della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003) **indicata**
- 2) “ **S.S. SCORDIA** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, (avverso decisioni merito gara ed infligge alla A.C. Palazzolo la punizione Palazzolo/Scordia del 5.10.2003 – Delibera sportiva di perdita per 0 – 3 della gara a fianco della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003) **indicata**
- 3) “ **POL. NORA NURAMINIS** **RESPINTO** (avverso decisioni merito gara Nora Nuraminis/Libertas Barumini del 28.9.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)
- 4) “ **A.C. CASARZA LIGURE** **RESPINTO** (avverso decisioni merito gara Villaggio Sport San Salvatore/Casarza Ligure del 12.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 15 del 23.10.2003)
- 5) “ **F.C. ARBATAX** **RESPINTO** (avverso decisioni merito gara G.S. Atletico Nuoro/Arbatax del 28.9.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato

**6) Reclamo G.S. O. VIMODRONE**

(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Clusane/Vimodrone del 4.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)

**RESPINTO**

7) “

**A.S. BUGNINA**

(avverso decisione merito gara Bugnina/Sabbione del 5.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 16 del 29.10.2003)

**ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

8) “

**A.C. CORDIGNANO**

(avverso decisioni merito gara Cordignano/Portogruaro del 5.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)

**ACCOLTO** annulla l'impugnata delibera, ed infligge alla società Portogruaro S. la punizione sportiva di perdita per 0 – 3 della gara a fianco indicata

**9) Richiesta di amnistia del CALCIO CATANIA e del Sig. RICCARDO GAUCCI**

(per le sanzioni sottoindicate:

- inibizione per 10 mesi al Sig. Riccardo Gaucci e dell'ammenda di € 80.000,00 alla società Calcio Catania rispettivamente per violazione dell'art. 27, commi 1, 2 e seguenti dello Statuto, dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2003 prot. 1379/388pf/EF/MM;
- ammenda di € 10.000,00 ciascuno rispettivamente per violazione dell'art. 3 comma 1, del C.G.S., dell'art. 4, comma 3, del C.G.S. al Sig. Ricardo Gaucci e per le violazioni degli artt. 3, comma 2, 2, comma 4 e 4, comma 5 C.G.S. la società Calcio Catania a seguito di deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2003 prot. 1371/384pf/EF/MM. (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

La C.A.F., ritenuto opportuno acquisire l'atto conclusivo del giudizio amministrativo pendente tra le parti, concede termine fino al 1° dicembre 2003 per il deposito di detto atto; proroga la concessa sospensione delle sanzioni al precitato termine